



Città di Modica

AVVISO PUBBLICO

Approvato con determinazione n. 2132 del 21.08.2018

Il Comune di Modica intende procedere alla diffusione della diretta televisiva delle riprese audio visive integrali di tutte le sedute del proprio Consiglio Comunale, mediante emittente esercente attività di diffusione televisiva in ambito locale in conformità alla normativa vigente, che garantisca di coprire con le proprie frequenze tutto il territorio comunale e quello circostante.

▪ **ENTE APPALTANTE**

Comune di Modica – Segreteria Generale

▪ **OGGETTO DELL'APPALTO**

Affidamento del Servizio di riprese televisive e trasmissione in modalità diretta delle sedute del Consiglio Comunale.

▪ **DURATA DELL'APPALTO**

Mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dal verbale di consegna.

▪ **IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto a base di gara è previsto in € **180,00** oltre IVA, soggetto a ribasso.

Si precisa che per le sedute andate deserte in prima convocazione per mancanza del numero legale all'appello iniziale, confermato dopo la ripresa dei lavori, all'affidataria sarà corrisposto un compenso pari al 50% dell'importo a base di gara, al netto del ribasso proposto in sedi offerta.

▪ **REQUISITI**

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto;
- b) essere iscritti al registro degli operatori della comunicazione (RCC) istituito presso l'autorità per il garante delle comunicazioni relativamente all'attività attinente al servizio in oggetto;
- c) essere autorizzati allo svolgimento di attività radiotelevisiva dal Ministero dello sviluppo economico e comunicazioni;
- d) assenza di cause di esclusione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, in particolare quelle di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intese in relazione all'art. 2359 del codice civile, in forma singola o raggruppata;
- f) autocertificazione della capacità tecnica, in cui l'impresa attesta:
 - di poter trasmettere le riprese televisive su una frequenza tale da garantire una diffusione ampia e chiara sul territorio comunale e del suo circondario;
 - di essere in possesso di attrezzature tecniche e strumentali idonee a garantire una diffusione chiara ed ampia dei segnali audio e video.

▪ MODALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio deve essere svolto con le seguenti modalità:

- a) Mediante diffusione in diretta delle riprese audio visive integrali di tutte le sedute del Consiglio Comunale a prescindere dalla loro data e durata;
- b) Effettuando unicamente riprese dei lavori, normalmente orientate a seguire visivamente l'intervento dell'oratore, salve panoramiche della sala nella parte occupata dal Consiglio, escludendo ogni inquadramento del pubblico;
- c) La messa in onda dovrà avere inizio al momento in cui il Presidente del Consiglio Comunale decreta l'apertura della seduta e l'inizio dei lavori e dovranno cessare con la dichiarazione di scioglimento della seduta;
- d) La diretta televisiva deve essere preceduta dall'immagine dello stemma della Città di Modica e dall'ordine del giorno dei lavori consiliari;
- e) Sono tassativamente esclusi interventi o commenti di qualsiasi natura durante la trasmissione della seduta consiliare;
- f) Scritti ed immagini attinenti eventuali sponsor possono essere trasmessi prima dell'inizio o al termine della seduta, ovvero durante le eventuali sospensioni dei lavori; in quest'ultimo caso dovrà mandarsi in onda la dicitura ben visibile "Lavori consiliari temporaneamente sospesi dal Presidente del Consiglio Comunale";
- g) Sia durante la diretta sia durante le sospensioni, non possono essere trasmessi spot di propaganda politica, immagini, simboli e slogan, riconducibili ad organizzazioni politiche, sindacali e religiose;
- h) Per tutta la durata della trasmissione televisiva dovranno scorrere in basso sul televisore le scritte indicanti la seduta consiliare.

▪ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta economica dovrà pervenire brevi manu o a mezzo del servizio postale di Stato o privato, all'Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Principe di Napoli n. 17, 97015 Modica) **entro e non oltre le ore 12:00 del 12 (dodici) novembre 2018**, a pena di esclusione. Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura "*Offerta per l'affidamento del servizio di diffusione radiotelevisiva delle riprese audio visive integrali delle sedute del Consiglio Comunale di Modica*"; inoltre, dovrà indicare il nominativo del mittente, Codice Fiscale, Partita IVA, sede e indirizzo PEC.

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti rispettivamente la dicitura "Busta A - Documentazione" e "Busta B - Offerta Economica".

Nella Busta A - "Documentazione" devono essere inseriti i seguenti documenti:

1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la concorrente dichiara:

- a) essere iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto;
- b) essere iscritta al registro degli operatori della comunicazione (RCC) istituito presso l'autorità per il garante delle comunicazioni relativamente all'attività attinente al servizio in oggetto;
- c) essere autorizzata allo svolgimento di attività radiotelevisiva dal Ministero dello sviluppo economico e comunicazioni;

- d) di poter trasmettere le riprese televisive su una frequenza tale da garantire una diffusione ampia e chiara sul territorio comunale e del suo circondario;
- e) di essere in possesso di attrezzature tecniche e strumentali idonee a garantire una diffusione chiara ed ampia dei segnali audio e video;
- f) di autorizzare il Comune di Modica ad utilizzare il seguente indirizzo PEC (_____) per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti l'appalto in oggetto;
- g) di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del *Codice* e, precisamente:

Ai sensi dell'art. 80, comma 1:

l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Se presenti condanne, il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 2:

che a proprio carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4:

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande)

Ai sensi dell'art. 80, comma 5:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità *(tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);*
- d) di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 *(Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti)* o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)*;
- f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (*prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale - L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (*concussione*) e 629 (*estorsione*) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (*La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*);
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3:

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera c) dell'art. 80, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

Per quanto non specificatamente previsto nelle suddette dichiarazioni, valgono tutte le disposizioni previste dall'art. 80 del *Codice*.

La **BUSTA "B" - Offerta Economica** deve contenere una dichiarazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

Detta dichiarazione deve indicare:

- il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con non più di quattro decimali), che si intende praticare sull'importo posto a base di gara (in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'indicazione in lettere);

- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del *Codice*, nell'offerta devono essere indicati:
 - a) i propri costi della manodopera;
 - b) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata, a **pena di esclusione**, la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.

AVVERTENZE:

- a) la mancata presentazione di uno dei documenti sopracitati o la non completa dichiarazione comporterà l'esclusione dalla presente procedura;
 - b) il recapito del plico sigillato, contenente i documenti per la partecipazione in oggetto, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio suindicato;
 - c) si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di unico partecipante;
- nel caso più concorrenti dovessero proporre lo stesso ribasso percentuale, si procederà mediante sorteggio.

▪ **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto relativo al presente appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di grave inadempimento o di ripetute contestazioni di disservizio e precisamente:

- qualora la ditta non presti il servizio senza darne idonea giustificazione o venga diffidata almeno tre volte circa la regolare esecuzione del servizio;
- qualora venga accertato che la ditta non sia più in possesso di tutte le licenze, di tutte le concessioni e quant'altro sia previsto per lo svolgimento del servizio;
- in caso di inosservanza degli obblighi in materia di lavoro e di sicurezza del lavoro.

In tal caso il Comune dichiarerà all'impresa, mediante Racc. A/R, senza ulteriori formalità, di avvalersi della clausola risolutiva, affidando il servizio ad altra impresa che ne ha dichiarato la disponibilità nella presente gara e riservandosi ogni e qualunque facoltà di esercizio di azione difensiva e risarcitoria nelle sedi giudiziali competenti.

In ogni caso viene fatta espressa riserva di risolvere in ogni momento il contratto o modificarne il contenuto per il sopraggiungere di particolari e motivate esigenze dell'Amministrazione.

▪ **SUBAPPALTO**

All'impresa concorrente è espressamente vietato di subappaltare a terzi il servizio in oggetto e la cessione, anche parziale, del contratto.

▪ **SCRITTURA PRIVATA**

All'affidamento seguirà la stipula di contratto che sarà redatto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

▪ **FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Ragusa.

Il Segretario Generale
Gianpiero Bella

